



Roma 04 Ottobre 2012

n.85/2012

1

## **RICORSO DEL 2,5% E DIFFERENZE TRA TFS E TFR: FACCIAMO ORDINE**

A fronte dei numerosi quesiti ricevuti abbiamo ritenuto importante chiarire gli aspetti della vicenda che riguarda il ricorso sulla trattenuta del 2,5% che stiamo promuovendo.

### **TFS e TFR**

I pubblici dipendenti possono trovarsi in regime di TFS (buonuscita) oppure in regime di TFR (trattamento di fine rapporto).

La “buonuscita” è percepita dal personale in servizio di ruolo al 31/12/2000, il personale assunto a partire dal 1/1/2001 ha diritto al TFR.

**La buonuscita lorda si ottiene moltiplicando un dodicesimo della retribuzione utile per gli anni maturati.**

E' soggetta alla trattenuta dell'IRPEF alla fonte, per cui non deve essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.

**Il TFR è basato sul principio dell'accantonamento e non sull'ultimo stipendio.**

Ogni anno solare si considera la retribuzione lorda utile ricevuta, si divide per 13,5 e si ottiene la quota annuale da accantonare. La quota annuale si aggiunge a quanto già accantonato negli anni precedenti, dopo averlo rivalutato dell'inflazione; l'indice di rivalutazione è costituito da una percentuale dell'1,5% fissa e dal 75% dell'indice ISTAT relativo all'inflazione.

Ne consegue che con inflazione sotto il 6%, la rivalutazione complessiva supera l'inflazione, viceversa è inferiore.

Sia il TFS che il TFR sono assoggettati a prelievo IRPEF a tassazione separata, ma con modalità differenti.

### **IL PROBLEMA DELLA TRATTENUTA DEL 2,5%**

Nel sistema come sopra delineato si è inserita la norma di cui al comma 1 dell'art. 12 legge 122/2010 che ha disposto: "Con effetto sulle anzianità contributive



2

maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ....., il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.”

La vecchia ritenuta operata dalle amministrazioni pubbliche per il TFS era invece pari al 9,60% di cui 7,1% a carico dell'amministrazione e 2,5% a carico del dipendente, applicate mensilmente sull'80% di tutte le voci pensionabili della retribuzione, esclusa solo la IIS pensionabile al 60%. La predetta aliquota del 9,60%, versata mensilmente dall'amministrazione all'ente previdenziale, costituiva il fondo di accantonamento del TFS.

**Più in particolare, la norma prevede che il nuovo trattamento di fine servizio venga calcolato secondo le regole vigenti nel settore privato, alimentato con una trattenuta, a carico del datore di lavoro, del 6,91% dell'intera retribuzione annua.**

**Ne consegue, secondo logica, che venga meno la necessità di procedere alla trattenuta del 2,5%.**

Le pubbliche amministrazioni, invece, non solo hanno immediatamente applicato la nuova disciplina, ma hanno anche continuato ad applicare la trattenuta del 2,5%, trattenendo ogni mese quella somma (in media 35-40 euro) dallo stipendio di circa due milioni di dipendenti pubblici, che avranno però al momento di lasciare il servizio una liquidazione meno favorevole. Per di più, come precisato dalla stessa Inpdap, nonostante il passaggio al Tfr, che per i privati si calcola su tutto lo stipendio, la base retributiva per la liquidazione dei dipendenti pubblici resterà l'80 per cento del totale: **è un ulteriore elemento di disparità.**

La novità non riguarda tutti gli statali: sono esclusi i lavoratori assunti dal 2001 in poi, che in base ad una riforma approvata all'epoca hanno già il Tfr e non la buonuscita. A loro la trattenuta non viene fatta, perché la retribuzione è stata ridotta in proporzione dal momento in cui sono stati assunti. **Sono pertanto interessati al ricorso solo i dipendenti che nello statino, alla voce “Ritenute - OP. DI PREV./TFR” hanno applicata tale trattenuta.**

Con circolare n° 17 dell'8/10/2010 (punto 5) l'INPDAP ha precisato che dal 1/1/2011 la natura della prestazione non cambia e che quindi essa continua a configurarsi quale TFS, variandone soltanto le modalità di calcolo.

In pratica, da quella data sarà accantonata dall'amministrazione una quota pari al 6,91% della retribuzione di ciascun anno; questo accantonamento, secondo l'INPDAP, deve continuare ad essere assoggettato a rivalsa sui lavoratori pubblici nella misura del 2,5%. In questo modo al danno di una indennità più bassa, si aggiunge la beffa che a pagare sono i lavoratori e l'aliquota per il datore di lavoro scende ulteriormente al 4,91%. L'aver mantenuto alla quota TFR dal 2011 la natura giuridica di TFS comporta in pratica che per il lavoratore pubblico, a differenza del lavoratore privato tra l'altro:



3

- si continua a pagare a pagare il contributo del 2,50%;
- il lavoratore pubblico continua a non accedere all'anticipo sul TFR, in quanto i contributi versati sono, a differenza che nel privato, virtuali e non reali.

## IL RICORSO

Posto che è stata ritenuta impraticabile la strada della "class action" ad opera delle OO.SS. è stata scelta la strada del ricorso giurisdizionale al Tribunale -Sezione Lavoro.

I nostri dubbi hanno trovato conforto in una sentenza del TAR Calabria (la numero 53 del 18/1/2012) che ha:

- dichiarato totalmente abrogato per sopravvenienza di specifica normativa (la legge 122/2010) l'intero impianto dell'indennità di buonuscita (IBU) a decorrere dall'1/1/2011 e quindi l'ILLEGITIMITA' DEL PERDURARE DEL PRELIEVO DEL 2,50% del contributo a carico del dipendente. Il TAR ha praticamente totalmente sconfessato l'operato dell'INPDAP che con la circolare 17/2010 ha pensato di poter far sopravvivere tutte le negatività delle modalità di calcolo dei pregressi trattamenti di fine servizio sommandole ai soli aspetti negativi delle nuove modalità di calcolo del TFR .

Va chiarito che la sentenza è di TAR in quanto ad impugnare sono stati dei magistrati, che in quanto personale non contrattualizzato portano ancora al giudice amministrativo le questioni attinenti al loro rapporto di lavoro.

**Inoltre va ribadito che i non aderenti al ricorso non beneficerebbero, in caso di vittoria, dell'estensione del giudicato, vietata per legge; solo in caso di numerose pronunce contrarie l'Inps potrebbe cambiare opinione e recedere dall'operare la trattenuta mensile, non riconoscendo però, per chi non ha proposto ricorso, alcun arretrato.**

**Si precisa anche che la diffida a suo tempo fatta pervenire al Ministero dell'Economia rimane un semplice atto di interruzione della prescrizione: pertanto, da un lato non sostituisce il ricorso, dall'altro non è condizione per partecipare ad esso. Quindi, anche chi non l'aveva presentata può aderire al ricorso, mentre chi l'aveva presentata deve comunque proporre ricorso se intende ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate.**

La strada giurisdizionale rimane, perciò, l'unico metodo per ottenere la restituzione di quanto ci viene indebitamente sottratto ogni mese.

## CONFISAL UNSA INTERNO